

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario

#### *I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità*

- Regolamento (CEE) n. 2840/90 della Commissione, del 1° ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala ..... 1
- Regolamento (CEE) n. 2841/90 della Commissione, del 1° ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto ..... 3
- Regolamento (CEE) n. 2842/90 della Commissione, del 1° ottobre 1990, che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la trentunesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89 ..... 5
- Regolamento (CEE) n. 2843/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare ..... 7
- Regolamento (CEE) n. 2844/90 della Commissione, del 27 settembre 1990, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil in polvere a titolo di aiuto alimentare ..... 13
- ★ Regolamento (CEE) n. 2845/90 della Commissione, del 28 settembre 1990, che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria di prodotti n. 20 (numero d'ordine 40.0200) originari della Thailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio ..... 18
- Regolamento (CEE) n. 2846/90 della Commissione, del 1° ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio ..... 19

#### *II Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità*

##### Consiglio

90/486/CEE :

- ★ Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici ..... 21

Sommario (segue)

90/487/CEE :

- \* Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione 23

90/488/CEE :

- \* Direttiva del Consiglio, del 17 settembre 1990, che modifica la direttiva 87/404/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione ..... 25

---

Rettifiche

- \* Rettifica del regolamento (CEE) n. 2435/90 della Commissione, del 21 agosto 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo a decorrere dal 1° settembre 1988 (GU n. L 229 del 23.8.1990) ..... 26
- \* Rettifica del regolamento (CEE) n. 2618/90 della Commissione, dell'11 settembre 1990, relativo all'attuazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzinaggio a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1989/1990 (GU n. L 249 del 12.9.1990) ..... 26

## I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2840/90 DELLA COMMISSIONE**

del 1° ottobre 1990

**che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 13, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90<sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i prelievi applicabili all'importazione dei cereali, delle farine di grano o di segala e delle semole e semolini di grano sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1801/90 della Commissione<sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di quest'ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui

si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo 3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 settembre 1990;

considerando che il predetto fattore di correzione si applica a tutti gli elementi di calcolo dei prelievi, inclusi i coefficienti di equivalenza;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 1801/90 ai prezzi d'offerta e ai corsi odierni, di cui la Commissione ha conoscenza, conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato al presente regolamento,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

I prelievi da riscuotere all'importazione dei prodotti di cui all'articolo 1, lettere a), b), e c) del regolamento (CEE) n. 2727/75 sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.

<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 8.

## ALLEGATO

al regolamento della Commissione, del 1° ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali e alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala

(ECU/t)

| Codice NC  | Prelievi       |                                      |
|------------|----------------|--------------------------------------|
|            | Portogallo     | Paesi terzi                          |
| 0709 90 60 | 27,72          | 138,77 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> |
| 0712 90 19 | 27,72          | 138,77 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> |
| 1001 10 10 | 22,57          | 191,99 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> |
| 1001 10 90 | 22,57          | 191,99 <sup>(1)</sup> <sup>(5)</sup> |
| 1001 90 91 | 28,29          | 159,81                               |
| 1001 90 99 | 28,29          | 159,81                               |
| 1002 00 00 | 53,04          | 147,28 <sup>(6)</sup>                |
| 1003 00 10 | 44,41          | 150,27                               |
| 1003 00 90 | 44,41          | 150,27                               |
| 1004 00 10 | 36,05          | 135,26                               |
| 1004 00 90 | 36,05          | 135,26                               |
| 1005 10 90 | 27,72          | 138,77 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> |
| 1005 90 00 | 27,72          | 138,77 <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> |
| 1007 00 90 | 44,41          | 143,96 <sup>(4)</sup>                |
| 1008 10 00 | 44,41          | 51,37                                |
| 1008 20 00 | 44,41          | 110,39 <sup>(4)</sup>                |
| 1008 30 00 | 44,41          | 47,24 <sup>(5)</sup>                 |
| 1008 90 10 | <sup>(7)</sup> | <sup>(7)</sup>                       |
| 1008 90 90 | 44,41          | 47,24                                |
| 1101 00 00 | 53,12          | 237,24                               |
| 1102 10 00 | 87,77          | 219,70                               |
| 1103 11 10 | 48,18          | 310,78                               |
| 1103 11 90 | 56,82          | 255,67                               |

<sup>(1)</sup> Per il frumento duro originario del Marocco, trasportato direttamente da tale paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(2)</sup> Ai sensi del regolamento (CEE) n. 715/90 i prelievi non sono applicati ai prodotti originari degli ACP o PTOM e importati direttamente nei dipartimenti francesi d'oltremare.

<sup>(3)</sup> Per il granturco originario degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è diminuito di 1,81 ECU/t.

<sup>(4)</sup> Per il miglio e il sorgo originari degli ACP o PTOM il prelievo all'importazione nella Comunità è riscosso ai sensi del regolamento (CEE) 715/90.

<sup>(5)</sup> Per il frumento duro e la scagliola prodotti in Turchia e trasportati direttamente da detto paese nella Comunità, il prelievo è diminuito di 0,60 ECU/t.

<sup>(6)</sup> Il prelievo riscosso all'importazione della segala prodotta in Turchia e trasportata da tale paese direttamente nella Comunità è definito nei regolamenti (CEE) n. 1180/77 del Consiglio (GU n. L 142 del 9. 6. 1977, pag. 10) e (CEE) n. 2622/71 della Commissione (GU n. L 271 del 10. 12. 1971, pag. 22).

<sup>(7)</sup> All'importazione del prodotto del Codice NC 1008 90 10 (triticale), viene riscosso il prelievo applicabile alla segala.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2841/90 DELLA COMMISSIONE****del 1° ottobre 1990****che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali,  
le farine e il malto**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 15, paragrafo 6,visto il regolamento (CEE) n. 1676/85 del Consiglio, dell'11 giugno 1985, relativo al valore dell'unità di conto e ai tassi di cambio da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2205/90 <sup>(4)</sup>, in particolare l'articolo 3,

visto il parere del comitato monetario,

considerando che i supplementi da aggiungere ai prelievi per i cereali e il malto sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 1802/90 della Commissione <sup>(5)</sup> e dai successivi regolamenti modificativi;

considerando che, al fine di permettere il normale funzionamento del regime dei prelievi, occorre applicare per il calcolo di questi ultimi:

— per le monete che restano tra di esse all'interno di uno scarto istantaneo massimo in contanti di 2,25 %, un tasso di conversione basato sul loro tasso centrale, cui si applica il fattore di correzione previsto dall'articolo

3, paragrafo 1, ultimo comma, del regolamento (CEE) n. 1676/85,

— per le altre monete, un tasso di conversione basato sulla media dei tassi dell'ecu pubblicati durante un determinato periodo nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*, serie C, e moltiplicato per il coefficiente di cui al trattino precedente;

che tali corsi di cambio sono quelli constatati il 28 settembre 1990;

considerando che, in funzione dei prezzi cif e dei prezzi cif d'acquisto a termine odierni, i supplementi da aggiungere ai prelievi, attualmente in vigore, devono essere modificati conformemente agli allegati al presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

1. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza dal Portogallo, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati a zero.

2. I supplementi che si aggiungono ai prelievi fissati in anticipo per le importazioni di cereali e di malto, in provenienza da paesi terzi, previsti dall'articolo 15 del regolamento (CEE) n. 2727/75, sono fissati nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.<sup>(2)</sup> GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 164 del 24. 6. 1985, pag. 1.<sup>(4)</sup> GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 9.<sup>(5)</sup> GU n. L 167 del 30. 6. 1990, pag. 11.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, del 1° ottobre 1990, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto

**A. Cereali e farine***(ECU/t)*

| Codice NC  | Corrente<br>10 | 1° term.<br>11 | 2° term.<br>12 | 3° term.<br>1 |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|
| 0709 90 60 | 0              | 0,53           | 0,53           | 0             |
| 0712 90 19 | 0              | 0,53           | 0,53           | 0             |
| 1001 10 10 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1001 10 90 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1001 90 91 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1001 90 99 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1002 00 00 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1003 00 10 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1003 00 90 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1004 00 10 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1004 00 90 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1005 10 90 | 0              | 0,53           | 0,53           | 0             |
| 1005 90 00 | 0              | 0,53           | 0,53           | 0             |
| 1007 00 90 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1008 10 00 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1008 20 00 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1008 30 00 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1008 90 90 | 0              | 0              | 0              | 0             |
| 1101 00 00 | 0              | 0              | 0              | 0             |

**B. Malto***(ECU/t)*

| Codice NC  | Corrente<br>10 | 1° term.<br>11 | 2° term.<br>12 | 3° term.<br>1 | 4° term.<br>2 |
|------------|----------------|----------------|----------------|---------------|---------------|
| 1107 10 11 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 1107 10 19 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 1107 10 91 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 1107 10 99 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |
| 1107 20 00 | 0              | 0              | 0              | 0             | 0             |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2842/90 DELLA COMMISSIONE****del 1° ottobre 1990****che fissa il prezzo massimo di acquisto e i quantitativi di carni bovine acquistate all'intervento per la trentunesima gara parziale effettuata conformemente al regolamento (CEE) n. 1627/89**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 805/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore delle carni bovine<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 571/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che, conformemente al regolamento (CEE) n. 859/89 della Commissione, del 29 marzo 1989, recante modalità di applicazione delle misure d'intervento nel settore delle carni bovine<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2271/90<sup>(4)</sup>, è stata indetta una gara dal regolamento (CEE) n. 1627/89 della Commissione, del 9 giugno 1989, relativo all'acquisto di carni bovine mediante gara<sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2416/90<sup>(6)</sup>;

considerando che, secondo l'articolo 11, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 859/89, per ogni gara parziale, in relazione alle offerte ricevute è fissato un prezzo massimo di acquisto per la qualità R3; che, secondo l'articolo 12 dello stesso regolamento, sono accettate soltanto le offerte inferiori o uguali a tale prezzo massimo;

considerando che, dopo l'esame delle offerte presentate per la trentunesima gara parziale e tenendo conto, conformemente all'articolo 6, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 805/68, della necessità di un ragionevole appoggio del mercato nonché dell'evoluzione stagionale delle macellazioni, è opportuno stabilire il prezzo massimo di acquisto, nonché i quantitativi che possono essere accettati all'intervento;

considerando che i quantitativi offerti superano attualmente i quantitativi che possono essere acquistati; che è pertanto opportuno applicare ai quantitativi da acquistare un coefficiente di riduzione o eventualmente vari coefficienti di riduzione, in funzione delle differenze tra i prezzi e i quantitativi offerti, conformemente al disposto dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89;

considerando inoltre che, essendo soddisfatte per taluni Stati membri o regioni di Stati membri e per taluni gruppi di qualità le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68, si devono accettare tutte le offerte pertinenti uguali o inferiori all'80 % del prezzo d'intervento;

considerando che l'entità dei quantitativi aggiudicati giustifica il ricorso alla facoltà prevista all'articolo 13, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 859/89, il prorogare di un giorno il termine di consegna dei prodotti all'intervento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per le carni bovine,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

Per la trentunesima gara parziale indetta dal regolamento (CEE) n. 1627/89:

a) per la categoria A:

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 273 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- la quantità massima di carcasse o mezzene accettata è fissata a 17 039 t; le quantità offerte a un prezzo superiore a 268 ECU/100 kg sono ridotte dell'80 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89; le quantità offerte a un prezzo inferiore o uguale a 268 ECU/100 kg sono ridotte del 40 %;

b) per la categoria C:

- i) negli Stati membri e regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 805/68:
  - il prezzo massimo di acquisto è fissato a 273 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
  - la quantità massima accettata è fissata a 375 t; le quantità offerte a un prezzo superiore a 268 ECU/100 kg sono ridotte dell'80 % a norma dell'articolo 11, paragrafo 3 del regolamento (CEE) n. 859/89; le quantità offerte a un prezzo inferiore o uguale a 268 ECU/100 kg sono ridotte del 40 %;

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 24.

<sup>(2)</sup> GU n. L 61 del 4. 3. 1989, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU n. L 91 del 4. 4. 1989, pag. 5.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 2. 8. 1990, pag. 45.

<sup>(5)</sup> GU n. L 159 del 10. 6. 1989, pag. 36.

<sup>(6)</sup> GU n. L 227 del 21. 8. 1990, pag. 6.

ii) negli Stati membri o regioni di Stati membri che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 6, paragrafo 5, primo trattino del regolamento (CEE) n. 805/68 :

- il prezzo massimo di acquisto è fissato a 274,4 ECU/100 kg di carcasse o mezzene della qualità R3;
- la quantità massima accettata è fissata a 36 676 t.

consegna dei prodotti all'intervento è prorogato di un giorno.

#### *Articolo 2*

In deroga al disposto dell'articolo 13, paragrafo 2, prima frase del regolamento (CEE) n. 859/89, il termine di

#### *Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2843/90 DELLA COMMISSIONE****del 27 settembre 1990****relativo alla fornitura di varie partite di latte scremato in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare<sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di organismi beneficiari 6 264 t di latte scremato in polvere ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni-

tario<sup>(4)</sup> ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

**ALLEGATO****PARTITE A, B, C, D, E, F, G, H, I, K**

1. **Azioni n.<sup>(1)</sup>**: da 803/90 a 812/90.
2. **Programma**: 1989 — 1990.
3. **Beneficiario**: Repubblica popolare cinese.
4. **Rappresentante del beneficiario** <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup>: Ministry of Agriculture, Dairy Development Project Office, 11 Nong Zhan Guang, Nanli Beijing 100026, People's Republic of China (telex 22233 MAGR CN).
5. **Luogo o paese di destinazione**: Repubblica popolare cinese.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** <sup>(2)</sup> <sup>(4)</sup> <sup>(5)</sup>: (vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, da I.1.A.1 a I.1.A.2)
8. **Quantitativo globale**: 5 564 t.
9. **Numero di lotti**: 10 <sup>(10)</sup>.
10. **Condizionamento e marcatura**: 25 kg <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup> e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.3.  
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi <sup>(11)</sup> e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere deve aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: vedi <sup>(10)</sup>.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco**:
  - partita A: dal 5 al 16. 11. 1990;
  - partite B, C, D, E, F: dal 12 al 23. 11. 1990;
  - partite G, H, I, K: dal 19 al 30. 11. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**:
  - partita A: 14. 12. 1990;
  - partite B, C, D, E, F: 31. 12. 1990;
  - partite G, H, I, K: 11. 1. 1991.
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte** <sup>(9)</sup>: 15. 10. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 29. 10. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:
    - partita A: dal 19 al 30. 11. 1990;
    - partite B, C, D, E, F: dal 26. 11 al 7. 12. 1990;
    - partite G, H, I, K: dal 3 al 14. 12. 1990;
  - c) data limite per la fornitura:
    - partita A: 28. 12. 1990;
    - partite B, C, D, E, F: 15. 1. 1991;
    - partite G, H, I, K: 25. 1. 1991.

22. **Importo della garanzia di gara :** 20 ECU/t.

23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.

24. **Indirizzo a cui inviare le offerte :**

Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B

25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario <sup>(9)</sup> :** restituzione applicabile il 17 agosto 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 2395/90 della Commissione (GU n. L 222 del 17. 8. 1990, pag. 12).

## PARTITA L

1. **Azione n.<sup>(1)</sup>**: 410/90 — Decisione della Commissione dell'1. 3. 1990.
2. **Programma**: 1990.
3. **Beneficiario**: World Food Programme, via Cristoforo Colombo 426, I-00145 Roma (telex 626675 WFP I).
4. **Rappresentante del beneficiario<sup>(12)</sup>**: vedi GU n. C 103 del 16. 4. 1987.
5. **Luogo o paese di destinazione**: Marocco.
6. **Prodotto da mobilitare**: latte scremato in polvere.
7. **Caratteristiche e qualità della merce**:  
(<sup>2</sup>)(<sup>6</sup>)(<sup>13</sup>)(<sup>14</sup>): vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, da I.1.A.1 a I.1.A.2.
8. **Quantitativo globale**: 700 t.
9. **Numero di lotti**: 1.
10. **Condizionamento e marcatura**: 25 kg, vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.3.  
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio:  
• ACTION N° 410/90 / MAROC 0259201 / LEP / DON DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE / ACTION DU PROGRAMME ALIMENTAIRE MONDIAL / CASABLANCA •  
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 3, I.1.A.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.  
La fabbricazione del latte scremato in polvere deve aver luogo dopo l'attribuzione della fornitura.
12. **Stadio di fornitura**: reso porto d'imbarco.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: —
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco**: dall'1 al 15. 11. 1990.
18. **Data limite per la fornitura**: —
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte<sup>(4)</sup>**: 15. 10. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 29. 10. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco: dal 15 al 30. 11. 1990;
  - c) data limite per la fornitura: —
22. **Importo della garanzia di gara**: 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura**: 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte**:  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario<sup>(5)</sup>**: restituzione applicabile il 17 agosto 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 2395/90 della Commissione (GU n. L 222 del 17. 8. 1990, pag. 12).

*Note :*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (<sup>3</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare : EEC Delegation, Ta Yuan Diplomatic Offices building, apartment No 2-6-1, Liang Ma He Nan Lu 14, Beijing (tel. 532 44 43 ; telex 222690 ECDEL CN ; Telefax 532 43 42).
- (<sup>4</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilita al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87 preferibilmente :
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, oppure
  - per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles :
    - 235 01 32,
    - 236 10 97,
    - 235 01 30,
    - 236 20 05.
- (<sup>5</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 214 del 24. 7. 1989, pag. 10), si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (<sup>6</sup>) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (<sup>7</sup>) I sacchi devono essere collocati in contenitori di 20 piedi.
- La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di quindici (15) giorni.
- (<sup>8</sup>) Imballaggi nuovi, asciutti e intatti, di contenuto netto di 25 kg, confezionati come segue :
- [disposizioni di cui all'allegato II, paragrafo 1, lettere b) e c) del regolamento (CEE) n. 625/78 della Commissione (GU n. L 84 del 31. 3. 1978, pag. 19)]
- 1 sacco di carta Kraft, avente resistenza corrispondente ad almeno 70 g/m<sup>2</sup>;
  - 1 sacco di carta Kraft con strato di polietilene, avente resistenza corrispondente ad almeno 80 + 15 g/m<sup>2</sup>;
  - 3 sacchi di carta Kraft, aventi resistenza corrispondente ad almeno 70 g/m<sup>2</sup>;
  - 1 sacco interno di polietilene di almeno 0,12 mm di spessore, termosaldato o a doppia legatura.
- (<sup>9</sup>) L'aggiudicatario dovrà designare un proprio rappresentante nel porto di sbarco e ne informerà l'impresa incaricata dei controlli, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2200/87 e la CCIC (China National Import and Export Inspection Corporation), indirizzo telegrafico CHINSPECT, telex 210076 SACI CN.
- L'aggiudicatario può designare come proprio rappresentante la CCIC.

(<sup>10</sup>)

| Azione n. | Quantitativi (in tonnellate) | Porto di sbarco     | Destinazione / Indirizzo del magazzino                                               |
|-----------|------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| A-803/90  | 412                          | Xinfeng (Guangzhou) | No 2 Dairy Plant, Panlonggang, Shahe, Guangzhou                                      |
| B-804/90  | 562                          | Shanghai            | The Warehouse of the Dairy Development Project, No 780 Beizhai Road, Beixinjing      |
| C-805/90  | 444                          |                     |                                                                                      |
| D-806/90  | 444                          |                     |                                                                                      |
| E-807/90  | 585                          |                     |                                                                                      |
| F-808/90  | 600                          |                     |                                                                                      |
| G-809/90  | 444                          | Xingang (Tianjin)   | Refrigeration Plant, Dairy Company, Xingfudao Jiaokou, Hongxing Road, Hebei District |
| H-810/90  | 888                          |                     |                                                                                      |
| I-811/90  | 585                          |                     |                                                                                      |
| K-812/90  | 600                          |                     |                                                                                      |

| <sup>(1)</sup><br>Azione<br>n                                                                | Iscrizione sull'imballaggio                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| A-803/90<br>B-804/90                                                                         | « ACTION No ... » + « EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1990 UTILIZATION PROGRAMME / 14 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR RECOMBINATION » |
| C-805/90<br>D-806/90<br>E-807/90<br>F-808/90<br>G-809/90<br>H-810/90<br>I-811/90<br>K-812/90 | « ACTION No ... » + « EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1991 UTILIZATION PROGRAMME / 6 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR RECOMBINATION »  |

<sup>(2)</sup> Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contrattare : vedi elenco pubblicato nella GU n. C 227 del 7. 9. 1985, pag. 4.

<sup>(3)</sup> L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato sanitario.

<sup>(4)</sup> L'analisi della radioattività deve determinare il tenore di cesio 134 e di cesio 137.

---

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2844/90 DELLA COMMISSIONE****del 27 settembre 1990****relativo alla fornitura di varie partite di butteroil in polvere a titolo di aiuto alimentare**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3972/86 del Consiglio, del 22 dicembre 1986, relativo alla politica ed alla gestione dell'aiuto alimentare <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1930/90 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 1, lettera c),

considerando che il regolamento (CEE) n. 1420/87 del Consiglio, del 21 maggio 1987, che fissa le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 3972/86 in materia di politica e gestione dell'aiuto alimentare <sup>(3)</sup>, stabilisce l'elenco dei paesi e degli organismi che possono beneficiare di azioni di aiuto, nonché i criteri generali relativi al trasporto dell'aiuto alimentare al di là dello stadio fob ;

considerando che, in seguito a varie decisioni relative alla concessione di aiuti alimentari, la Commissione ha accordato a una serie di paesi ed organismi beneficiari 1 854 t di butteroil ;

considerando che occorre effettuare tali forniture conformemente alle norme stabilite dal regolamento (CEE) n. 2200/87 della Commissione, dell'8 luglio 1987, che stabilisce le modalità generali per la mobilitazione, nella Comunità, di prodotti a titolo di aiuto alimentare comuni-

tario <sup>(4)</sup> ; che è necessario precisare in particolare i termini e le condizioni di fornitura, nonché la procedura da seguire per determinare le spese che ne derivano,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

Nel quadro dell'aiuto alimentare comunitario si procede alla mobilitazione nella Comunità di prodotti lattiero-caseari, ai fini della loro fornitura ai beneficiari indicati in allegato, conformemente al disposto del regolamento (CEE) n. 2200/87 e alle condizioni specificate nell'allegato. L'aggiudicazione delle partite avviene mediante gara.

Si considera che l'aggiudicatario abbia preso conoscenza di tutte le condizioni generali e particolari applicabili e che le abbia accettate. Non vengono prese in considerazione eventuali altre condizioni o riserve contenute nella sua offerta.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 370 del 30. 12. 1986, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 174 del 7. 7. 1990, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU n. L 136 del 26. 5. 1987, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU n. L 204 del 25. 7. 1987, pag. 1.

**ALLEGATO****PARTITE A, B, C, D, E, F, G, H**

1. **Azioni n.<sup>(1)</sup>**: da 813 a 820/90.
2. **Programma**: 1989 — 1990.
3. **Beneficiario**: Repubblica popolare cinese.
4. **Rappresentante del beneficiario** <sup>(7)</sup> <sup>(8)</sup>: Ministry of Agriculture, Dairy Development Project Office, 11 Nong Zhan Guang, Nanli, Beijing 100026, People's Republic of China (telex 22233 MAGR CN).
5. **Luogo o paese di destinazione**: Repubblica popolare cinese.
6. **Prodotto da mobilitare**: butteroil.
7. **Caratteristiche e qualità della merce** <sup>(2)</sup> <sup>(3)</sup> <sup>(4)</sup>:  
vedi GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.1 e I.3.2.
8. **Quantitativo globale**: 1 854 t.
9. **Numero di lotti**: 8 <sup>(11)</sup>.
10. **Condizionamento e marcatura**: 200 kg <sup>(9)</sup> <sup>(10)</sup>  
e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 7, I.3.3.  
Iscrizioni supplementari sull'imballaggio: vedi <sup>(12)</sup> e GU n. C 216 del 14. 8. 1987, pag. 8, I.3.4.
11. **Modo di mobilitazione del prodotto**: mercato della Comunità.
12. **Stadio di fornitura**: reso destinazione.
13. **Porto d'imbarco**: —
14. **Porto di sbarco indicato dal beneficiario**: —
15. **Porto di sbarco**: —
16. **Indirizzo del magazzino e, se del caso, porto di sbarco**: vedi <sup>(11)</sup>.
17. **Periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco**:

|                      |   |                           |
|----------------------|---|---------------------------|
| — partita A — 813/90 | } | dal 19 al 30. 11. 1990    |
| — partita B — 814/90 |   |                           |
| — partita C — 815/90 |   |                           |
| — partita D — 816/90 |   |                           |
| — partita E — 817/90 |   |                           |
| — partita F — 818/90 | } | dal 26. 11 al 7. 12. 1990 |
| — partita G — 819/90 |   |                           |
| — partita H — 820/90 |   |                           |
18. **Data limite per la fornitura**:

|                                    |
|------------------------------------|
| — partita A: 31. 12. 1990;         |
| — partite B, C, D, E: 11. 1. 1991; |
| — partite F, G, H: 25. 1. 1991.    |
19. **Procedura per determinare le spese di fornitura**: gara.
20. **In caso di gara, scadenza per la presentazione delle offerte** <sup>(4)</sup>: 15. 10. 1990, ore 12.
21. **In caso di seconda gara**:
  - a) scadenza per la presentazione delle offerte: 29. 10. 1990, ore 12;
  - b) periodo di messa a disposizione al porto d'imbarco in caso di attribuzione della fornitura allo stadio porto d'imbarco:

|                                                  |
|--------------------------------------------------|
| — partite A, B, C, D, E: dall'1 al 15. 12. 1990; |
| — partite F, G, H: dal 10. 12 al 21. 12. 1990;   |
  - c) data limite per la fornitura:

|                                    |
|------------------------------------|
| — partita A: 15. 1. 1991;          |
| — partite B, C, D, E: 25. 1. 1991; |
| — partite F, G, H: 10. 2. 1991.    |

22. **Importo della garanzia di gara :** 20 ECU/t.
23. **Importo della garanzia di fornitura :** 10 % dell'importo dell'offerta formulata in ecu.
24. **Indirizzo a cui inviare le offerte :**  
Bureau de l'aide alimentaire  
À l'attention de Monsieur N. Arend  
Bâtiment Loi 120, bureau 7/58  
Rue de la Loi 200  
B-1049 Bruxelles  
Telex AGREC 22037 B o 25670 B
25. **Restituzione su richiesta dell'aggiudicatario (\*) :** restituzione applicabile il 17 agosto 1990, fissata dal regolamento (CEE) n. 2395/90 della Commissione (GU n. L 222 del 17. 8. 1990, pag. 12).

*Note*

- (<sup>1</sup>) Il numero dell'azione è da citare nella corrispondenza.
- (<sup>2</sup>) L'aggiudicatario rilascia al beneficiario un certificato redatto da un organismo ufficiale da cui risulti che per il prodotto da consegnare le norme in vigore, per quanto concerne la radiazione nucleare, nello Stato membro in questione non sono superate.
- (<sup>3</sup>) L'analisi della radioattività deve determinare il tenore di cesio 134 e di cesio 137.
- (<sup>4</sup>) Per non sovraccaricare il servizio telex, si invitano i concorrenti a presentare, entro la data e l'ora stabilite al punto 20 del presente allegato, la prova della costituzione della cauzione di gara di cui all'articolo 7, paragrafo 4, lettera a) del regolamento (CEE) n. 2200/87, preferibilmente:
- per fattorino all'ufficio di cui al punto 24 del presente allegato, oppure
  - per telefax ad uno dei seguenti numeri di Bruxelles:
    - 235 01 32,
    - 236 10 97,
    - 235 01 30,
    - 236 20 05.
- (<sup>5</sup>) Il regolamento (CEE) n. 2330/87 della Commissione (GU n. L 210 dell'1. 8. 1987, pag. 56), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2226/89 (GU n. L 21 del 25. 7. 1989, pag. 10) si applica alle restituzioni all'esportazione ed eventualmente agli importi compensativi monetari e adesione, al tasso rappresentativo e al coefficiente monetario. La data di cui all'articolo 2 del citato regolamento corrisponde a quella di cui al punto 25 del presente allegato.
- (<sup>6</sup>) L'aggiudicatario trasmette ai rappresentanti dei beneficiari, al momento della consegna, un certificato d'origine.
- (<sup>7</sup>) Delegato della Commissione che l'aggiudicatario deve contattare: EEC Delegation, Ta Yuan Diplomatic Offices Bdg, Apt No. 2-6-1, Liang Ma He Nan Lu 14, Beijing (tel. 532 44 43; fax 532 43 42; telex 222690 ECDEL CN).
- (<sup>8</sup>) L'aggiudicatario dovrà designare un proprio rappresentante al porto di sbarco e ne informerà l'impresa incaricata dei controlli, di cui all'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2200/87, e la CCIC (China National Import and Export Inspection Corporation), indirizzo telegrafico CHINSPECT, telex 210076 SACI CN. L'aggiudicatario può designare come proprio rappresentante la CCIC.
- (<sup>9</sup>) In contenitori di 20 piedi.
- La franchigia di detenzione dei contenitori deve essere almeno di 15 (quindici) giorni.
- (<sup>10</sup>) In fusti metallici nuovi di contenuto da 190 kg a 200 kg (da precisare nell'offerta) rivestiti interamente di una vernice idonea al contatto con gli alimenti o sottoposti ad un trattamento che dà garanzie equivalenti, muniti di cocchiume, completamente pieni ed ermeticamente chiusi in atmosfera di azoto. La resistenza del fusto agli urti deve essere sufficiente per sopportare un lungo trasporto marittimo. I fusti metallici non devono, per loro natura, essere nocivi alla salute umana o provocare un cambiamento di colore, di sapore o di odore del loro contenuto. La chiusura dei fusti deve essere assolutamente ermetica.

(<sup>11</sup>)

| Azione n.                            | Quantitativi (in tonnellate) | Porto di sbarco     | Destinazione / Indirizzo del magazzino                                                |
|--------------------------------------|------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 813/90                               | 137                          | Xinfeng (Guangzhou) | No 2 Dairy Plant, Panlonggang, Shahe, Guangzhou                                       |
| 814/90<br>815/90<br>816/90<br>817/90 | 187<br>148<br>148<br>395     | Shanghai            | The Warehouse of the Dairy Development Project, No 780 Beizhai Road, Beixinjing       |
| 818/90<br>819/90<br>820/90           | 148<br>296<br>395            | Xingang (Tianjin)   | Refrigeration Plant, Dairy Company — Xingfudao Jiaokou, Hongxing Road, Hebei District |

| (12)                                                     | Azione<br>n.                                                                                                                                                 | Iscrizione sull'imballaggio |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 813/90<br>814/90                                         | • ACTION No ... • + • EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1990 UTILISATION PROGRAMME / 14 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR RECOMBINATION • |                             |
|                                                          |                                                                                                                                                              |                             |
| 815/90<br>816/90<br>817/90<br>818/90<br>819/90<br>820/90 | • ACTION No ... • + • EEC DAIRY DEVELOPMENT PROJECT / 1991 UTILISATION PROGRAMME / 6 CITIES / GIFT OF THE EUROPEAN ECONOMIC COMMUNITY / FOR RECOMBINATION •  |                             |
|                                                          |                                                                                                                                                              |                             |
|                                                          |                                                                                                                                                              |                             |
|                                                          |                                                                                                                                                              |                             |
|                                                          |                                                                                                                                                              |                             |
|                                                          |                                                                                                                                                              |                             |

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2845/90 DELLA COMMISSIONE****del 28 settembre 1990**

**che ripristina la riscossione dei dazi doganali applicabili ai prodotti della categoria di prodotti n. 20 (numero d'ordine 40.0200) originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie previste dal regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, del 18 dicembre 1989, recante applicazione di preferenze tariffarie generalizzate aperte per l'anno 1990 per i prodotti tessili originari di paesi in via di sviluppo<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12,

considerando che, in virtù dell'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 3897/89, il beneficio del regime tariffario preferenziale è concesso, per ciascuna categoria di prodotti che formano oggetto, negli allegati I e II, di massimali individuali entro il limite dei volumi fissati nella colonna 8 dell'allegato I e nella colonna 7 dell'allegato II a fianco di taluni o di ciascuno dei territori d'origine indicati nella colonna 5 degli stessi allegati; che, ai sensi dell'articolo 11 di detto regolamento, la riscossione dei dazi doganali può essere ripristinata in qualsiasi momento all'importazione dei prodotti in questione non

appena raggiunti, a livello comunitario, detti massimali individuali;

considerando che per i prodotti della categoria di prodotti n. 20 (numero d'ordine 40.0200) originari della Tailandia il massimale è fissato a 221 tonnellate; che, alla data del 20 settembre 1990, le importazioni nella Comunità dei suddetti prodotti originari della Tailandia, beneficiaria delle preferenze tariffarie, hanno raggiunto, per imputazione, il massimale in questione;

considerando che occorre ripristinare i dazi doganali per i prodotti in questione, nei riguardi della Tailandia,

**HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:**

*Articolo 1*

A partire dal 5 ottobre 1990, la riscossione dei dazi doganali, sospesi in virtù del regolamento (CEE) n. 3897/89 del Consiglio, è ripristinata all'importazione nella Comunità dei prodotti seguenti, originari della Tailandia:

| Numero d'ordine | Categoria (Unità)  | Codice NC                                                                                      | Designazione delle merci                     |
|-----------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 40.0200         | 20<br>(tonnellate) | 6302 21 00<br>6302 22 90<br>6302 29 90<br>6302 31 10<br>6302 31 90<br>6302 32 90<br>6302 39 90 | Biancheria da letto, esclusa quella a maglia |

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 28 settembre 1990.

*Per la Commissione*

Christiane SCRIVENER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU n. L 383 del 30. 12. 1989, pag. 45.

**REGOLAMENTO (CEE) N. 2846/90 DELLA COMMISSIONE****del 1° ottobre 1990****che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto l'atto di adesione della Spagna e del Portogallo,

visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1069/89<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 16, paragrafo 8,considerando che i prelievi applicabili all'importazione di zucchero bianco e di zucchero greggio sono stati fissati dal regolamento (CEE) n. 2547/90 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2837/90<sup>(4)</sup>;

considerando che l'applicazione delle modalità di cui al regolamento (CEE) n. 2547/90 ai dati di cui la Commis-

sione ha conoscenza conduce a modificare i prelievi attualmente in vigore conformemente all'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

I prelievi all'importazione di cui all'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1785/81 sono fissati, per lo zucchero greggio della qualità tipo e per lo zucchero bianco, come figura nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 2 ottobre 1990.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° ottobre 1990.

*Per la Commissione*

Ray MAC SHARRY

*Membro della Commissione*<sup>(1)</sup> GU n. L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.<sup>(2)</sup> GU n. L 114 del 27. 4. 1989, pag. 1.<sup>(3)</sup> GU n. L 237 dell'1. 9. 1990, pag. 102.<sup>(4)</sup> GU n. L 268 del 29. 9. 1990, pag. 92.

**ALLEGATO**

**al regolamento della Commissione, del 1° ottobre 1990, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e lo zucchero greggio**

*(ECU/100 kg)*

| Codice NC  | Importo del prelievo |
|------------|----------------------|
| 1701 11 10 | 37,63 <sup>(1)</sup> |
| 1701 11 90 | 37,63 <sup>(1)</sup> |
| 1701 12 10 | 37,63 <sup>(1)</sup> |
| 1701 12 90 | 37,63 <sup>(1)</sup> |
| 1701 91 00 | 44,04                |
| 1701 99 10 | 44,04                |
| 1701 99 90 | 44,04 <sup>(2)</sup> |

<sup>(1)</sup> Il presente importo è applicabile allo zucchero greggio che ha un rendimento del 92 %. Se il rendimento dello zucchero greggio importato differisce dal 92 %, l'importo del prelievo applicabile è calcolato in conformità delle disposizioni dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 837/68 della Commissione (GU n. L 151 del 30. 6. 1968, pag. 42).

<sup>(2)</sup> Il presente importo si applica, a norma dell'articolo 16, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1785/81, anche agli zuccheri ottenuti a partire da zucchero bianco e da zucchero greggio addizionati di sostanze diverse dagli aromatizzanti e dai coloranti.

## II

*(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)*

## CONSIGLIO

## DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

del 17 settembre 1990

che modifica la direttiva 84/529/CEE per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici

(90/486/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

*Articolo 1*

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

La direttiva 84/529/CEE è modificata come segue:

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

1) Il titolo della direttiva è sostituito dal titolo seguente:

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

« Direttiva 84/529/CEE del Consiglio, del 17 settembre 1984, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici »

considerando che la direttiva 84/529/CEE del Consiglio <sup>(4)</sup>, modificata dalla direttiva 86/312/CEE della Commissione <sup>(5)</sup>, può essere applicata, mutatis mutandis, agli ascensori idraulici o elettroidraulici;

2) Il testo del primo considerando è sostituito dal testo seguente:

considerando che la norma EN 81-1 su cui si basa la direttiva 84/529/CEE è stata completata dopo la pubblicazione della direttiva da una seconda parte EN 81-2 che concerne gli ascensori idraulici ed oleoelettrici;

« considerando che negli Stati membri la costruzione e i controlli degli ascensori elettrici, idraulici od oleoelettrici formano oggetto di disposizioni tassative che differiscono da uno Stato membro all'altro, ostacolano così gli scambi di detti ascensori; che occorre pertanto procedere al ravvicinamento di queste disposizioni; »

considerando che l'estensione del campo di applicazione della direttiva 84/529/CEE è urgente perché i produttori incontrano considerevoli ostacoli tecnici agli scambi intracomunitari che rischiano di compromettere il mercato;

3) Il testo dell'articolo 1, paragrafo 1 è sostituito dal testo seguente:

considerando che conviene adottare le misure destinate a stabilire progressivamente il mercato interno nel corso di un periodo che scade il 31 dicembre 1992,

« 1. La presente direttiva si applica agli apparecchi elevatori elettrici, idraulici od oleoelettrici, installati stabilmente, che servono piani definiti, aventi una cabina attrezzata per il trasporto di persone, o di persone e cose, sospesa mediante cavi o catene o retta da uno o più martinetti e che si sposta, almeno parzialmente, lungo guide verticali o la cui inclinazione sulla verticale è inferiore a 15°, denominati qui di seguito ascensori. »

<sup>(1)</sup> GU n. C 17 del 24. 1. 1990, pag. 9.

<sup>(2)</sup> GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 144 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU n. L 300 del 19. 11. 1984, pag. 86.

<sup>(5)</sup> GU n. L 196 del 18. 7. 1986, pag. 56.

4) All'articolo 1, paragrafo 2, terzo trattino, è soppresso il testo seguente :

« gli ascensori e i montacarichi non azionati da motore elettrico, gli impianti azionati da un fluido (in particolare gli ascensori e i montacarichi idraulici ed oleoelettrici). »

5) Nell'allegato I :

a) il testo del punto 1 è sostituito dal testo seguente :

« 1. Gli apparecchi di cui all'articolo 1, paragrafo 1 devono corrispondere alle seguenti norme adottate dal Comitato europeo di normalizzazione (CEN), salvo per quanto concerne i punti contemplati al paragrafo 2 :

— EN 81-1 (edizione del dicembre 1985).  
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 1 : ascensori elettrici

— EN 81-2 (edizione del novembre 1987).  
Regole di sicurezza per la costruzione e l'installazione degli ascensori e dei montacarichi. Parte 2 : ascensori idraulici. »

b) nel punto 2 i termini :

« 2. Tale norma è applicabile con le seguenti modifiche :

2.1. Punto 12.4.2.1. »

sono sostituiti dai termini :

« 2. Tali norme sono applicabili con le seguenti modifiche :

2.1. Punto 12.4.2.1. (valido unicamente per la norma EN 81-1 — Edizione del dicembre 1985). »

### *Articolo 2*

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro sei mesi a decorrere dalla sua notifica<sup>(1)</sup>. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

2. Gli Stati membri provvedono a comunicare alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

### *Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. ROMITA

<sup>(1)</sup> La presente direttiva è stata notificata agli Stati membri il 24 settembre 1990.

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO**

del 17 settembre 1990

**che modifica la direttiva 79/196/CEE riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva, per il quale si applicano taluni metodi di protezione**

(90/487/CEE)

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(1)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(2)</sup>,

considerando che la direttiva 76/117/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, riguardante il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al materiale elettrico destinato ad essere utilizzato in atmosfera esplosiva <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunità, ha definito in particolare le procedure di esame alle quali deve soddisfare detto materiale per poter essere importato, commercializzato e utilizzato liberamente dopo aver superato i controlli ed essere stato dotato dei marchi e simboli previsti;

considerando che la direttiva 76/117/CEE stabilisce, all'articolo 4, paragrafo 4, che direttive particolari preciseranno

le norme armonizzate da applicare in tutti gli Stati membri per questo materiale;

considerando che con la direttiva 79/196/CEE <sup>(4)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 88/665/CEE <sup>(5)</sup>, è stata attuata la libera circolazione del materiale elettrico, introducendo i metodi di protezione elencati nell'articolo 1 e precisando, nell'allegato I, le relative norme armonizzate;

considerando che, visto l'attuale stato della tecnica, sono disponibili norme armonizzate per altri metodi di protezione e per materiale particolare; che per attuare la libera circolazione del materiale impiegando questi nuovi metodi di protezione è necessario estendere il campo di applicazione della direttiva 79/196/CEE a tali metodi; che è pertanto necessario modificare detta direttiva,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

*Articolo 1*

La direttiva 79/196/CEE è modificata come segue:

1) Nell'articolo 1 è aggiunto il testo seguente:

- « — incapsulamento "m",  
— sistemi elettrici di sicurezza intrinseca "i". »

2) Nell'allegato I è aggiunto il riferimento alle seguenti norme europee:

|                           |                                                                                                                       |   |                              |
|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------------------------|
| EN 50028                  | — Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: incapsulamento "m"                                                     | 1 | febbraio 1987                |
| EN 50039                  | — Materiale elettrico per atmosfera esplosiva: sistemi elettrici di sicurezza intrinseca "i"                          | 1 | marzo 1980                   |
| EN 50050                  | — Impianto manuale di proiezione elettro-statica                                                                      | 1 | gennaio 1986                 |
| EN 50053<br>Prima parte   | — Pistole manuali di proiezione elettrostatica di pitture con un'energia limite di 0,24 mJ e materiale associato      | 1 | febbraio 1987 <sup>(*)</sup> |
| EN 50053<br>Seconda parte | — Pistole manuali di proiezione elettrostatica di polvere con un'energia limite di 5 mJ e materiale associato         | 1 | giugno 1989 <sup>(*)</sup>   |
| EN 50053<br>Terza parte   | — Pistole manuali di proiezione elettrostatica di flocculi con energia limite di 0,24 mJ o 5 mJ e materiale associato | 1 | giugno 1989 <sup>(*)</sup>   |

<sup>(\*)</sup> Sono applicabili soltanto i paragrafi relativi alla fabbricazione del materiale previsti nelle norme EN 50053, prima, seconda e terza parte.

<sup>(1)</sup> GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 143 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(2)</sup> GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 4.

<sup>(3)</sup> GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 45.

<sup>(4)</sup> GU n. L 43 del 20. 2. 1979, pag. 20.

<sup>(5)</sup> GU n. L 382 del 31. 12. 1988, pag. 42.

*Articolo 2*

Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari od amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1992. Essi ne informano immediatamente la Commissione.

Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni di diritto interno che essi adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. ROMITA

**DIRETTIVA DEL CONSIGLIO****del 17 settembre 1990****che modifica la direttiva 87/404/CEE relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di recipienti semplici a pressione****(90/488/CEE)****IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,**

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 100 A,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,

in cooperazione con il Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,

visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,

considerando che la direttiva 87/404/CEE <sup>(4)</sup> prevede un'armonizzazione totale dei recipienti semplici a pressione fabbricati in serie;

considerando che la direttiva 87/404/CEE richiede un esame CE del tipo per i recipienti in questione in assenza di norme armonizzate; che tali norme non saranno disponibili alla data d'attuazione della direttiva;

considerando che la direttiva 87/404/CEE non ha previsto un periodo transitorio durante il quale sia autorizzata l'immissione sul mercato di scorte di recipienti fabbricati in base alle normative nazionali ancora in applicazione prima delle date d'attuazione della direttiva stessa;

considerando che i produttori devono disporre del tempo necessario per l'applicazione del procedimento di esame CE del tipo e che è necessario fissare un periodo transitorio per permettere l'immissione sul mercato di scorte di recipienti,

**HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:***Articolo 1*

All'articolo 18, paragrafo 1, della direttiva 87/404/CEE è aggiunto il comma seguente:

« Gli Stati membri ammettono per il periodo fino al 1° luglio 1992 l'immissione sul mercato e/o la messa in servizio di recipienti conformi alla normativa in vigore sul loro territorio prima della data d'attuazione della presente direttiva. »

*Articolo 2*

Gli Stati membri adottano le disposizioni necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il 1° luglio 1991. Essi ne informano la Commissione.

*Articolo 3*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 17 settembre 1990.

*Per il Consiglio**Il Presidente***P. ROMITA**

<sup>(1)</sup> GU n. C 13 del 19. 1. 1990, pag. 7.

<sup>(2)</sup> GU n. C 149 del 18. 6. 1990, pag. 145 e decisione del 12 settembre 1990 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale).

<sup>(3)</sup> GU n. C 168 del 10. 7. 1990, pag. 2.

<sup>(4)</sup> GU n. L 220 dell'8. 8. 1987, pag. 48.

**RETTIFICHE**

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 2435/90 della Commissione, del 21 agosto 1990, recante modifica del regolamento (CEE) n. 3418/88 che fissa i prezzi franco frontiera di riferimento applicabili all'importazione di taluni prodotti del settore vitivinicolo a decorrere dal 1° settembre 1988**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 229 del 23 agosto 1990)*

Pagina 9, allegato I tabella 22-02, codice NC 2204 21 29, codici addizionali 9130 e 9139, colonna «DZ, MA, TN, YU»:

*anziché:* «K: 63,39»,

*leggi:* «K: 69,39»

---

**Rettifica del regolamento (CEE) n. 2618/90 della Commissione, dell'11 settembre 1990, relativo all'attuazione delle misure complementari riservate ai titolari di contratti di magazzino a lungo termine dei vini da tavola per la campagna 1989/1990**

*(Gazzetta ufficiale delle Comunità europee n. L 249 del 12 settembre 1990)*

Pagina 7, articolo 3:

*anziché:* «...regolamento (CEE) n. 2484/89 ...»,

*leggi:* «...regolamento (CEE) n. 2270/90 ...».

---